

**CONVENZIONE PER IL COMANDO PARZIALE DI PERSONALE
DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PRESSO L'AUTORITÀ
DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale dai Rappresentanti legali degli Enti

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del C.c.n.l. del comparto Regioni - Enti locali del 22.1.2004, di seguito più semplicemente indicato come "C.c.n.l. 22.1.2004", ai fini dell'impiego presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro mediante comando a tempo parziale e per un periodo di tempo predeterminato, della Dott.ssa Gloria Rolfi dipendente della Comunità Montana del Sebino Bresciano in qualità di Direttore/Segretario con qualifica dirigenziale.

Esso consegue all'intendimento manifestato dall'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro ed all'assenso espresso dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano acquisito il previo consenso del dipendente interessato.

Il presente atto convenzionale, pertanto, regola i rapporti,

tra

Comunità Montana del Sebino Bresciano, con sede a Sale Marasino (BS) in via Roma n. 41, C.F. 80018850174, in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto, il Sig. Marco Ghitti, in qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede, di seguito più indicato anche come "**ente cedente**"

e

l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, con sede a Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto, 76, C.F. 95127830164, in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto, il Sig. Alessio Rinaldi, in qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede, di seguito più indicato anche come "**ente utilizzatore**".

per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro della dott.ssa Gloria Rolfi, distaccata in posizione di comando presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, di seguito più semplicemente indicato come "**dipendente comandato**".

PREMESSO

Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.c.n.l. del comparto Regioni - Enti locali del 22.01.2004, danno atto:

- ✓ che con nota n. 1595 del 12.05.2020, acclarata al n. 0002463 di protocollo generale in data 12.05.2020, l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro chiedeva al Presidente della Comunità Montana la disponibilità a proseguire e rinnovare la convenzione in essere con la collaborazione e gestione del Direttore/Segretario Dott.ssa Gloria Rolfi;
- ✓ che la dott.ssa Gloria Rolfi ha espresso, per le vie brevi, la sua disponibilità al temporaneo utilizzo, presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del 22.1.2004;

- ✓ che l'articolo 14, comma 1, del C.c.n.l. 22.1.2004 prevede che *“gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”*;
- ✓ che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro del dipendente comandato.

Richiamato l'art.70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Preso atto che la Dott.ssa Gloria Rolfi è iscritta nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore delle Autorità di Bacino (Decreto n. 11187 del 18/09/2017 - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità);

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

1- Premessa

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2- Tipologia del rapporto

Il temporaneo utilizzo, presso l'ente utilizzatore, del dipendente comandato a tempo parziale, è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.c.n.l. 22.1.2004; esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con l'ente cedente, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, seppur parziale, con l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Per tutta la durata del comando parziale, pertanto, il dipendente resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'ente utilizzatore attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, funzionale ed organizzativo il secondo, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito gli enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti dal presente atto.

3- Durata del comando - Ripartizione orario di lavoro

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità di Bacino.

Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente, senza preavviso: a) per recesso unilaterale del dipendente comandato quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso l'ente cedente; b) per recesso unilaterale dell'ente utilizzatore qualora emergano gravi irregolarità riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato; c) per motivi di interesse

pubblico tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente comandato.

Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, il comando è da intendersi a tempo parziale. Il dipendente comandato è perciò tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, di cui **12 ore** presso l'ente utilizzatore e le restanti **24 ore** presso l'ente cedente, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

La tracciabilità dell'orario viene effettuata attraverso la compilazione del prospetto delle timbrature, anche con modalità di accesso remoto.

Le giornate di lavoro con rientro pomeridiano effettuate presso l'ente utilizzatore danno diritto al buono pasto come servizio sostitutivo della mensa.

4- Collocazione organica

Il dipendente, dott.ssa Gloria Rolfi, in comando presso l'ente utilizzatore, continua a rimanere agli effetti giuridici ed economici alle sole dipendenze della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra l'ente utilizzatore ed il dipendente comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato, con la medesima qualifica ricoperta dall'Ente di appartenenza, con l'assunzione di tutte le funzioni ad esso relative.

In relazione a tale posizione di lavoro e funzionale, l'ente utilizzatore ha facoltà di conferire al dipendente comandato ogni ulteriore incarico con esso compatibile e senza oneri a carico dell'ente cedente.

Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio del procedimento disciplinare, competente in merito è la Comunità Montana del Sebino Bresciano, eventualmente su segnalazione dell'ente utilizzatore, la quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposti ai sensi della normativa vigente.

5- Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Il trattamento economico annuo lordo in atto, comprensivo degli oneri contributivi sullo stesso ricadenti, già in godimento, sarà corrisposto per intero dall'ente cedente; pertanto, per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico di spettanza sarà anticipato dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte.

L'ente cedente comunica che il costo orario della dipendente Dott.ssa Gloria Rolfi per l'anno 2020 è di €. 53,66 al lordo di tutte le indennità, oneri contributivi, trattamento di fine rapporto, (salvo per quanto sopra previsto in merito alle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro).

L'ente utilizzatore provvederà a rimborsare l'ente cedente con la seguente modalità:

- entro il 30 settembre dell'anno in corso attraverso l'erogazione di un acconto del 70% delle competenze stimate;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo l'erogazione del saldo delle competenze.

L'assunzione della qualifica dirigenziale comporterà per l'ente utilizzatore un corrispettivo quantificato in euro 1.000,00 mensili, oltre gli oneri posti a carico del datore di lavoro, da liquidare direttamente all'ente cedente quale indennità di posizione dell'incaricato.

6- Ferie e permessi

L'ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando

parziale, ove questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. I relativi provvedimenti sono emanati dall'ente cedente.

Qualora l'ente utilizzatore chieda al dipendente comandato di recarsi in missione presso Enti, associazioni, soggetti privati, verrà corrisposto il relativo rimborso delle spese secondo il Regolamento dell'ente utilizzatore.

7- **Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

La data della sottoscrizione è quella indicata nella firma digitale apposta.

IL PRESIDENTE
dell'Autorità di Bacino Lacuale
dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro
Sig. Alessio Rinaldi

IL PRESIDENTE
della Comunità Montana
del Sebino Bresciano
Sig. Marco Ghitti